

10 novembre 2011

La "teologia economica" dell'Europa e il "banco da macellaio" (Schlachtbank) della Storia

di Luciano Patruno

“Il delitto degli intellettuali moderni contro la società non sta tanto nella loro alterigia, nel loro volersi chiudere in una torre d'avorio, quanto nel loro sacrificare le contraddizioni e le complessità del pensiero al cosiddetto senso comune.”

(M. HORKHEIMER, *Eclipse of reason* (1947), tr.it, *Eclisse della ragione. Critica della ragione strumentale*, Torino, Einaudi, 1969, p. 78).

Sommario: 1. *Costituzionalismo europeo e finanzcapitalismo*- 2. *Il paradigma teologico-economico e la forma di governo dell'Unione europea* – 3. *Il nuovo Patto EuroPlus e il Meccanismo europeo di stabilità permanente (MES). Verso una possibile modifica dell'art. 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione e l'amministrazione trinitaria dell'Europa: Commissione, BCE, FMI* – 4. *Conclusioni*

1. *Costituzionalismo europeo e finanzcapitalismo*

Per molto tempo è sembrato che l'Unione europea non dovesse scontare le incertezze di un mutamento epocale e le astuzie della storia^[1].

Secondo il pensiero giuridico-economico dominante^[2], poste le solide basi di una Comunità economica fondata sulla stabilità monetaria e sull'ordine provvidenziale del mercato^[3], sia i rapporti tra gli stati europei che il rapporto tra potere europeo e cittadini avrebbero dovuto assestarsi sulla rotta di un'integrazione sistemica sempre più stretta, del benessere sociale e dell'armoniosa *knowledge society*^[4].

Tra gli stessi studiosi delle costituzioni e del diritto pubblico, per molto tempo, si è fatta strada – e poi consolidata – l'idea che la semplice «manutenzione dell'infrastruttura giuridica»^[5] comunitaria, l'adozione di un paradigma letterariamente intrigante come il *multilevel constitutionalism*^[6], saldamente ancorato ai presupposti di un' imparziale (o almeno presunta tale) *governance* economica^[7], avrebbero prodotto – se coltivati con l'attenzione dovuta alle costruzioni giuridiche concettualmente più raffinate – un ordine giuridico mobile e infallibile (in quanto plastico e, perciò, versatile e pluriadattabile), capace di far fronte alle nuove sfide della complessità che il postmoderno sembrava

porre, incalzante nella sua inafferrabilità[8]. Ciò anche in ragione, probabilmente, di una scienza del diritto costituzionale (rapidamente sprovvincializzatasi) sempre più portata ad autorappresentarsi come «dottrina dei principi», come insieme di «figure argomentative» pronte a “ballare da sole”, il cui valore performativo ha trovato costante alimento nel dogma dell’applicazione creativa del diritto[9].

Mentre il costituzionalismo europeo indugiava nel proprio «costruttivismo dottrinale»[10], la storia sociale di questi ultimi anni, storia segnata dalla crisi economico-finanziaria, dall’impoverimento di gran parte della popolazione europea, dalla ristrutturazione precaria del mondo del lavoro e dal liquefarsi delle conquiste sociali della seconda metà del Novecento, ha assunto sempre di più le sembianze di quel “banco da macellaio”, evocato da Hegel nelle sue *Lezioni sulla filosofia della storia*[11], in grado di fare a pezzi gli obiettivi più nobili individuati dai testi costituzionali novecenteschi e poi ripresi, in un contesto del tutto mutato e con un significato a volte del tutto diverso, in alcuni documenti normativi dell’UE[12].

Nel tentativo, allora, di ristabilire un nesso critico tra diritto e società, tra interpretazione costituzionale e valori dominanti[13], potrebbe essere utile riorientare lo sguardo verso quei fattori-forze che hanno ridisegnato, in modo determinante, i rapporti economico-sociali di questo inizio secolo. In particolare, occorrerebbe prendere atto del progressivo impiantarsi, nel corso degli ultimi decenni - su scala planetaria e in tutti gli strati della società, della natura e della persona - di una «mega-macchina sociale», propriamente definita «finanzcapitalismo», sviluppata «allo scopo di massimizzare e accumulare, sotto forma di capitale e insieme di potere, il valore estraibile sia dal maggior numero possibile di esseri umani, sia dagli ecosistemi»[14]. Un’estrazione di valore che, sempre di più, «tende ad abbracciare ogni momento e aspetto dell’esistenza», «dalla nascita alla morte o all’estinzione»[15]. La «pretesa categorica» di questo capitalismo finanziario, ciò che lo distingue dal vetusto capitalismo industriale, consiste nel dover «ricavare dalla produzione di denaro per mezzo di denaro un reddito decisamente più elevato rispetto alla produzione di denaro per mezzo di merci»[16]. Qui «la formula dell’accumulazione diventa D1-D2» e non è il capitale ad *avere* potere, ma il «capitale è il potere»[17]. Naturalmente il finanzcapitalismo ha una sua struttura operativa, ossia il sistema finanziario, costituito da tre componenti: a) il «sistema bancocentrico», comprensivo non solo delle c.d. grandi banche, ma soprattutto di quelle «immense reti societarie nelle quali si intrecciano inestricabilmente sia le funzioni che i titoli di proprietà» anche delle banche tradizionali: si pensi alle *bank holding companies*; b) la «finanza ombra» formata da «montagne di derivati (titoli il cui valore dipende da un’entità sottostante [...]) che una banca detiene ma che per varie ragioni non sono registrati in bilancio, da migliaia di società prive in realtà di sostanza organizzativa, costituite dalle banche unicamente allo scopo di veicolare fuori bilancio attivi che dovrebbero figurarvi (per questo sono chiamati “veicoli”), da altre migliaia di intermediari specializzati nel confezionare e vendere soprattutto a investitori istituzionali ed enti pubblici dei titoli obbligazionari complicatissimi, formati da un gran numero di altri titoli, da centinaia di trilioni (in dollari) di derivati che con l’intermediazione di una banca o altra istituzione finanziaria sono scambiati direttamente tra privati, al di fuori di ogni registrazione in borsa»; c) gli investitori istituzionali, cioè «fondi pensione, fondi comuni di investimento, compagnie di assicurazione e fondi comuni speculativi», laddove tali soggetti finanziari «posseggono oltre la metà di tutte le società quotate in borsa, per cui hanno un ruolo determinante nel proporre e imporre politiche sia finanziarie che industriali, fusioni e acquisizioni di società, nonché l’assunzione o il licenziamento dei massimi dirigenti»[18].

Questo agglomerato di potere-capitale è il prodotto di uno stretto legame tra politica, economia e cultura ed esprime una visione complessiva della società, finanche un’idea di civiltà e l’Europa ne è stata una delle incubatrici più attive. È evidente che sono stati la politica, i parlamenti e le leggi da questi emanate, a partire dai primi anni ’80 del secolo scorso a spalancare le porte all’economia, ad eliminare ogni ostacolo alla libera circolazione dei capitali[19]. I governi europei sono progressivamente diventati gli amministratori del mercato unico e tuttora sorvegliano e legiferano (soprattutto attraverso le

istituzioni comunitarie, considerato il livello adeguato a decisioni tempestive e a-democratiche) affinché il sistema finanziario e commerciale dell'area euro funzioni e tenda verso l'ordine naturale del mercato, secondo calcoli e benefici propri della razionalità economica neoliberale. Dare esecuzione all'economia di mercato e in libera concorrenza è, ad oggi, l'obiettivo politico principale, il fine immutabile della rete di istituzioni governative nazionali ed europee. Il c.d. governo dell'economia, che, sul piano della progettualità politica, ha preso il nome più rassicurante di "economia sociale di mercato", prevede come esito permanente il modellamento della società – intervenendo normativamente sul dato tecnico, giuridico, culturale – sulla logica intrinseca del mercato concorrenziale e dell'autoimprenditorialità. Quando è l'impresa in sé e per sé ad essere considerata il formante della società, ecco allora che il transindividuale, il collettivo, o, se si vuole, la sfera pubblica, si popolano di "soggetti patrimoniali" in perenne lotta fra di loro e comincia a prendere piede uno strano "assolutismo democratico" legato al funzionamento del mercato e, in specie del mercato finanziario (il luogo dove ogni impresa realizza quanto più profitto possibile e dunque realizza al meglio se stessa ottimizzando il benessere sociale): perché «è lì che ognuno pensa che acquistando una porzione del capitale sia lui stesso autorappresentato nella forma della partecipazione alla distribuzione di questo capitale», è lì che ognuno «è, deve essere, un soggetto giuridico che non delega, che riassume in se stesso, in modo ambiguo e totalmente contraddittorio, ma non per questo meno reale, la razionalità economica alla quale lo stato si riferisce per poter governare»[20].

2. Il paradigma teologico-economico e la forma di governo dell'Unione europea

Questa mega-macchina sociale, strutturata – al tempo stesso - su poche organizzazioni gerarchiche e su una moltitudine di individui quali componenti molecolari o servo-unità di esse[21], si riproduce, appunto, anche grazie ad una cultura che ne scandisce e promuove gli aspetti concettuali performativi, oggetto di comunicazione e trasmissione. L'integralismo di mercato è, infatti, una teoria del tutto, qualcosa che si avvicina più alla teologia che all'ideologia politica nel senso tradizionale del termine. Si tratta di un vero e proprio credo, di una forma di fede, di un sapere fideistico[22], che affonda le proprie radici in quello che Giorgio Agamben ha definito un paradigma particolare, rimasto finora in ombra fra gli stessi storici delle idee, eppure determinante «sullo sviluppo e sull'assetto globale della società occidentale»[23]. Si tratta del paradigma della *teologia economica*. Accanto alla più nota teologia politica, «che fonda nell'unico Dio la trascendenza del potere sovrano», vi è la teologia economica, «che sostituisce a questa l'idea di un'*oikonomia*, concepita come un ordine immanente – domestico e non politico in senso stretto – tanto della vita divina che di quella umana». Dal primo paradigma, continua Agamben, «derivano la filosofia politica e la teoria moderna della sovranità; dal secondo, la biopolitica moderna fino all'attuale trionfo dell'economia e del governo su ogni altro aspetto della vita sociale»[24].

La ricerca di Agamben è molto più complessa, profonda ed erudita di quanto si possa – ovviamente – dar conto in questa sede. La "teologia economica", infatti, altro non è che la prima articolazione del dogma della Trinità, che, al suo apparire, minaccia l'unità di Dio. L'*oikonomia* è proprio quell'operatore strategico che permette di conciliare in Dio l'Unità con la Trinità: se, dal punto di vista della sua essenza e della sua natura, Dio è uno, quanto, invece, alla sua *oikonomia*, cioè al modo in cui egli amministra la sua vita e la sua casa (*oikos*), Dio è trino[25]. La prima articolazione di quello che diverrà, con i concili di Nicea e di Costantinopoli, il dogma trinitario, avviene, secondo Agamben, in termini "economico-gestionali" e non "filosofico-teologici": «secondo questo paradigma, la prassi divina, dalla creazione alla redenzione, non ha fondamento nell'essere di Dio e si distingue da esso fino a realizzarsi in una persona separata, il *Logos* o il Figlio; e, tuttavia, questa prassi anarchica e infondata deve potersi conciliare con l'unità della sostanza»[26]. La sfida della teologia cristiana diventa quella di «riuscire a conciliare la trascendenza di Dio con la creazione del mondo e l'estraneità di Dio al mondo con l'idea stoica e giudaica di un Dio che si prende cura del mondo e lo governa provvidenzialmente»[27]. L'*oikonomia* è l'attività svolta secondo la volontà di Dio, è ciò che traduce il piano divino, l'attività ordinata a un fine[28]. Con Clemente di Alessandria, poi, l'*oikonomia* divina si salda e si fonde con il

concetto di provvidenza e influenza in modo determinante la concezione cristiana della storia. Questo paradigma, dopo un lungo periodo di quiescenza, riappare, in forme secolarizzate, in età moderna: nel Seicento con il dibattito leibniziano sulla teodicea e nel Settecento con la nascita dell'economia politica. Già in Malebranche e Leibniz troviamo l'abbozzo di quella che sarà l'economia come "scienza dell'ordine", in cui il rapporto tra volontà generale divina e interessi particolari mondani viene tratteggiato come rapporto – diremmo oggi – tra decisione di sistema e libero gioco delle libertà individuali, il più idoneo a preservare, in questa teodicea, l'ordine unitario e insieme molteplice del creato. Il governo del mondo è, qui, «una relazione ordinata fra leggi generali e cause occasionali particolari»[29]: «se Dio, come titolare della sovranità, agisse dal principio alla fine secondo volontà particolari, moltiplicando all'infinito i suoi interventi miracolosi, non vi sarebbero né governo né ordine, ma solo un caos e, per così dire, un pandemonio di miracoli. Per questo, come sovrano, egli deve *regnare* e non *governare*, fissare le leggi e le volontà generali e lasciare al gioco contingente delle cause occasionali e delle volontà particolari la loro più economica esecuzione»[30].

Come non riconoscere, in questo schema, i fondamenti teorici dell'ordoliberalismo, del c.d. ordine giuridico del mercato europeo, ove, il Legislatore «deve fornire» solo «un quadro di riferimento» normativo «efficace entro cui possono formarsi ordini autogenerantisi»[31]? «A tutti dovrebbe essere ormai chiaro», ha osservato l'ordoliberale Röpke, «che l'economia di mercato è quella forma di ordinamento economico in cui tutto quello che è coercizione, intervento, decurtazione della libertà, è limitato alla cornice, cioè alle regole dello svolgersi delle relazioni economiche libere nel resto»[32].

La secolarizzazione della teologia economica si compirà con la nascita dell'economia politica, in Adam Smith[33], Jean-Jacques Rousseau[34] e, soprattutto, nella scuola fisiocratica. Sarà Quesnay a costituire l'economia politica come una razionalizzazione sociale dell'oikonomia provvidenziale, insistendo sul concetto di "ordine", naturale, immutabile ed essenziale. Il concetto di "ordine" «è al centro del pensiero di Quesnay ancora prima degli anni '50 quando egli compone il celebre *Tableau économique* (1758) e gli articoli *fermiers* e *Grains* dell'*Enciclopedia* (1756). (...) Il *gouvernement économique d'un royaume* non è che l'*ordre naturel plus avantageux* e questo risulta dalle leggi immutabili che l'Essere supremo ha istituito per la formazione e la conservazione della sua opera: Economia per Quesnay significa ordine e l'ordine fonda il governo. Per questo l'edizione del 1762 del *Dictionnaire de l'Académie* può registrare come significato del termine *économie* "l'ordine attraverso il quale un corpo politico principalmente sussiste" (l'edizione del 1798-1799 aggiungerà: "in questo caso esso si chiama economia politica"). Anche qui, come in Tommaso, l'ordine funziona come una segnatura che serve a mettere in relazione l'ordine teologico dell'universo con l'ordine immanente delle società umane, le leggi generali della provvidenza e della natura con l'insieme dei fenomeni particolari»[35].

Si è già accennato al fatto che l'economia di mercato aperta e in libera concorrenza è stato il vero pilastro, il principio ordinatore del governo comunitario, o, per usare il lessico ordoliberale ("ordo" resta un concetto centrale in questa teorica), una «grandiosa decisione del nostro tempo, decisione di principio che non ammette opportunismi né indifferenza, decisione che riguarda l'insieme della società e include il regime economico come inevitabile conseguenza»[36].

Ricostruendo la genealogia di questa corrente di pensiero, si è cercato di mostrare come il *governare* non sia solo da intendersi (secondo le ben note categorie della teologia politica) quale mera esecuzione di una volontà generale[37], ma tenda ad assumere un'autonoma consistenza, proprio attraverso l'adozione del paradigma economico. Che, anzi, sia proprio l'oikonomia, intesa quale relazione d'ordine fra leggi generali (leggi-quadro) e volontà singole, libere di convenire sui reciproci interessi e aspettative, a rappresentare una specifica 'arte di governo', comprensiva di un orizzonte morale e di una dimensione antropologico-sociologica.

In quest'ottica, ogni esercizio del pubblico potere, ogni suo intervento dovrà essere giudicato sulla base del fatto «che sia conforme o non conforme ai principi del (...) sistema economico di mercato e che

questo possa digerirlo»[38]. Governare attraverso l'economia, pertanto, non ha rappresentato per l'Unione europea una soluzione-ponte in attesa di una soluzione politica alta. Si è trattato, invece, di un vero e proprio cambiamento di paradigma. In questo senso, appare opinabile la prospettiva di chi ha sempre voluto ragionare – con riguardo al processo di integrazione europea – in termini di un cammino costante verso i lidi di un costituzionalismo dei diritti a partire da un'organizzazione solo temporaneamente tecnocratica ed economicistica. Il passaggio, sempre auspicato da una parte consistente della dottrina costituzionalistica (anche ormai realizzato secondo alcuni suoi autorevoli esponenti), da un'Europa dei mercati a un'Europa dei diritti rappresenta uno schema evolutivo della vicenda europea che, forse, finisce con l'occultare un'idea nuova (epperò così antica) di governo della società, in cui «l'arcano centrale della politica non è la sovranità, ma il governo, non è Dio, ma l'angelo, non è il re, ma il ministro, non è la legge, ma la polizia, ovvero la macchina governamentale che essi formano e mantengono in movimento»[39].

Questo è, forse, il motivo principale per cui quando sembra che l'Unione europea faccia un passo avanti nel riconoscimento di alcuni diritti, questi ultimi siano, alla resa dei conti, condizionati da una sorta di motore immobile del modello istituzionale comunitario, motore che si identifica invariabilmente con il governo dell'economia e con i principi di soddisfacimento del libero mercato concorrenziale. La forma di governo dell'Unione europea è stata pensata in relazione a questo paradigma, ne è l'incarnazione. Il liberalismo economico che si offre come sua teoria politica «rappresenta una tendenza che spinge all'estremo la supremazia del polo “ordine-immanente-governo-ventre” fin quasi a eliminare il polo “Dio-trascendente-regno-cervello”; ma così facendo, esso non fa che giocare una metà della macchina teologica contro l'altra»[40]. Di più. In questo modo il sovrano-regnante non scompare ma muta le sue funzioni: «Dio ha fatto il mondo come se esso fosse senza Dio e lo governa come se esso si governasse da sé»[41].

3. Il nuovo Patto EuroPlus e il Meccanismo europeo di stabilità permanente (MES) e l'amministrazione trinitaria dell'Europa: Commissione, BCE, FMI

Questa “teologia economica”, quest'idea che gli Stati sovrani possano governare “economicamente”, stabilendo una volta per tutte una struttura giuridica permanente, fissa, che permetta l'armonioso funzionamento della concorrenza[42], costituisce da sempre il tratto distintivo dell'organizzazione europea e dei suoi Trattati. Anche del Trattato di Lisbona[43]. Non è questa la sede per cercare di analizzare il rapporto, quanto meno controverso, tra diritti sociali e legislazione primaria dell'UE, tra principio democratico e struttura giuridico-ordinamentale dell'Europa. Anche limitandosi alle sole misure giuridico-istituzionali più recenti, potrà trovare conferma l'ipotesi del perpetuarsi del paradigma teologico-economico e dunque acquisire credito l'affermazione che l'economia europea altro non sia che un modo specifico di esercitare il governo della legge per conformare i processi sociali in corso e non un semplice sottosistema di una struttura costituzionale multilivello. Il Patto EuroPlus e il Meccanismo europeo di stabilità sono, infatti, gli strumenti principali attraverso cui le istituzioni europee intendono far fronte alla crisi economico-finanziaria in atto.

Il 24 marzo 2011, in occasione del Consiglio europeo, i capi di stato e di governo dell'UE hanno adottato la decisione definitiva sul Meccanismo europeo di stabilità (MES) e hanno approvato il c.d. Patto EuroPlus. Si tratta di misure volte a segnare un ulteriore cambio di passo nella politica economico-sociale dell'UE e nel governo dei processi di crisi finanziaria ormai consustanziali alle stesse dinamiche di esistenza degli stati europei, interessando i loro equilibri strutturali di bilancio.

Va subito detto che, proprio in apertura delle *Conclusioni*, il Consiglio europeo ribadisce il presupposto “teologico” che ne costituisce il criterio d'azione principale: infatti, è sempre il «mercato unico» a dover svolgere un «ruolo chiave per produrre crescita e occupazione e promuovere la competitività»[44]. Il Patto EuroPlus, si legge all'Allegato I, «rispetterà pienamente l'integrità del mercato unico»[45]. Tale Patto si pone quattro obiettivi: 1) stimolare la competitività; 2) stimolare l'occupazione; 3) concorrere

ulteriormente alla sostenibilità delle finanze pubbliche; 4) rafforzare la stabilità finanziaria[46].

Concentriamo momentaneamente l'attenzione sui primi due obiettivi, riservandoci l'esame della sostenibilità delle finanze pubbliche e della stabilità finanziaria in concomitanza con la lettura successiva del Meccanismo europeo di stabilità.

Il Consiglio europeo ha deciso che i progressi su competitività e occupazione «saranno valutati in funzione dell'evoluzione delle retribuzioni e della produttività e delle esigenze di adeguamento della competitività». Per stabilire se l'evoluzione delle retribuzioni si mantiene in linea con quella della produttività, «si monitoreranno in un dato lasso di tempo i costi unitari del lavoro raffrontandoli con l'evoluzione in altri paesi della zona euro e nei principali partner commerciali con economie simili». E questo perché «aumenti ingenti e mantenuti nel tempo possono erodere la competitività, soprattutto se associati ad un disavanzo corrente in aumento e a quote di mercato in calo per le esportazioni»[47]. In questo quadro di carattere generale, ciascun paese dovrà, per promuovere la competitività e mantenere un adeguato rapporto costi-produttività, attrezzarsi per dare esecuzione a tutta una serie di riforme e, in particolare, dovrà: a) riesaminare gli accordi salariali e laddove necessario il grado di accentrimento del processo negoziale e i meccanismi d'indicizzazione; b) «assicurare che gli accordi salariali del comparto pubblico corrispondano allo sforzo di competitività del settore privato»; c) assicurare un'«ulteriore apertura dei settori protetti» «nell'intento di stimolare la concorrenza e l'efficienza nel pieno rispetto dell'acquis comunitario»; d) migliorare i sistemi di istruzione e promuovere la ricerca e lo sviluppo; e) adottare «misure volte a migliorare il contesto imprenditoriale, specie per le PMI»[48].

Per quanto attiene, poi, all'obiettivo occupazionale, il lavoro, diventato anch'esso – nell'acritico lessico comune – “mercato del lavoro”, dovrà adeguarsi ai criteri della “flessicurezza”, dell'apprendimento permanente e dei bonus fiscali (la riforma fiscale per eccellenza è quella della «riduzione dell'imposizione sul lavoro per rendere conveniente lavorare», soprattutto nell'ottica dell'autoimprenditorialità)[49].

Come si può notare, ci troviamo di fronte a una pubblicistica manageriale, mutuata, senza sbavature, dal linguaggio aziendale più avanzato dei nostri tempi. C'è l'idea di contenere quanto più possibile la spesa pubblica per i salari e liberalizzare ogni aspetto del sistema, c'è l'idea che siano indispensabili singoli accordi al ribasso tra lo Stato e i lavoratori pubblici per competere, secondo i dettami di un modello privatistico del tipo ‘signore-servo’ basato sull'elementare rapporto basso-costo-del-lavoro/più profitto, c'è l'idea che la forma-impresa sia il modello da imitare nella composizione e nel funzionamento del patto sociale, c'è anche l'idea di un “capitale umano” sempre al lavoro (istruzione o apprendimento-permanente) al fine di rendere più creativa e performante la propria casa-azienda, un capitale umano costantemente votato a istruirsi e ad apprendere i fondamenti del proprio successo personale. Infatti, «fino a qualche decennio fa, lavorare, produrre o accumulare ricchezza erano attività che ricevevano la loro intelligibilità solo se poste in relazione, a volte oppositiva, con altre attività umane, per principio governate da finalità non economiche», mentre ora «la regolazione del luogo di lavoro secondo il modello *open space*, i corsi di formazione, i meccanismi di selezione interna, i cicli di valutazione e i riti di passaggio, le modalità di coinvolgimento/conformazione emozionale/emotiva, le *conventions* delle grandi aziende, l'individualizzazione dei contratti di lavoro e il nuovo *capitalismo personale*, le retoriche sulla *società del rischio* e dell'*essere imprenditori di se stessi*, la competizione come *forma naturale* dell'esistenza, insomma tutto ciò che solo apparentemente si colloca a lato del ciclo produttivo e che invece costituisce il tessuto stesso della quotidianità organizzativa, produce interazioni tra i soggetti le quali mettono in causa costantemente le capacità, le competenze linguistiche e comunicazionali, l'ingegno e la creatività, ma anche i difetti e le debolezze di tutti gli attori coinvolti. La *vita* dei soggetti diviene così il terreno stesso su cui si innesta la capacità che l'organizzazione nel suo complesso ha di produrre idee, innovazione, integrazione con l'ambiente e, soprattutto, quei beni e servizi che rendono competitiva nell'arena dei mercati se si tratta di un'impresa privata, efficiente e tale da soddisfare con la minor spesa possibile i bisogni dei cittadini (ormai “utenti”) se si tratta di

un'organizzazione pubblica»[50].

Soprattutto, c'è, all'interno delle *Conclusioni* del Consiglio europeo, l'idea della “flessicurezza”, quale nuovo approccio al mondo del lavoro, anzi quale vero e proprio stile di vita da introiettare per agire nel mondo globale della comunicazione e dei mercati.

La “flessicurezza” viene definita dalla Commissione europea come la «strategia volta a promuovere contemporaneamente la flessibilità e la sicurezza sul mercato del lavoro»[51]. È interessante osservare come il documento della Commissione introduca questo dispositivo strategico (strategico per attraversare i tumultuosi cambiamenti indotti dalla globalizzazione[52]) facendo ricorso non al tema della disparità tra capitale e lavoro (ciò vanificherebbe l'intero impianto ideologico della “flessicurezza”) ma quello dell'inaccettabile (dal punto di vista dell'istituzione comunitaria) disuguaglianza tra «lavoratori protetti (*insider*)» e «lavoratori sprovvisti di protezione (*outsider*)»[53]. Ora, in un momento di mercati del lavoro altamente segmentati, è proprio per ridurre il divario crescente, le «differenze salariali» tra «lavoratori qualificati e lavoratori non qualificati» che la “flessicurezza”, a dire della Commissione europea, diventa lo strumento ideale per ristabilire un'uguaglianza all'interno di una stessa classe sociale di per sé disomogenea. La soluzione del precariato, dunque, sta nell'abbassamento complessivo dell'orizzonte dei diritti e non in un'estensione delle tutele già acquisite ai lavoratori che ne sono sprovvisti.

Ma ciò non basta. L'immaginario culturale cui la Commissione attinge sembra essere, a tutti gli effetti, quello provvidenziale dell'armonia prestabilita, o, se vogliamo, quello del “velo di ignoranza”, di quella cecità conoscitiva che da Hayek a Rawls pare configurarsi come un asse teorico portante, utilizzato per giustificare la non-considerazione (che poi coincide con un deficit di storicizzazione) delle posizioni occupate dai diversi attori collettivi all'interno della variegata compagine sociale, dei loro rispettivi rapporti di forza, della quantità di potere sociale detenuto da ogni singolo campo di forze in cui, per cultura, capitale e appartenenza identitaria gli individui tendono a riconoscersi e a dividersi. Infatti, l'accettazione del discorso sulla “flessicurezza” presuppone indefettibilmente la messa in comune delle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori uniti insieme per affrontare le oscure forze (in realtà spettri, fantasmi) della “globalizzazione”: «le imprese e i lavoratori possono quindi beneficiare *sia* della flessibilità che della sicurezza, ad esempio grazie a una migliore organizzazione del lavoro, alla mobilità ascendente dovuta al miglioramento delle competenze, agli investimenti nella formazione che vanno a vantaggio delle imprese aiutando nel contempo i lavoratori ad adattarsi e ad accettare il cambiamento»[54].

Su questo supporto culturale si innestano, poi, le componenti operative della “flessicurezza”, ossia: le forme contrattuali flessibili, le quali – secondo la teoria della conciliazione tra capitale e lavoro – dovrebbero garantire più lavoro e una migliore tutela per tutti, essendo, da un lato, le imprese invogliate ad assumere, stante la residualità della legislazione rigida a tutela dell'occupazione, e, dall'altro lato, venendo meno la dicotomia strutturale tra contratti a tempo indeterminato (refrattari al licenziamento per causa “economica”) e contratti temporanei scarsamente tutelati; le strategie di apprendimento permanente, con una educazione e un sistema di ricerca *market-oriented*; politiche “attive” del mercato del lavoro basate sulla c.d. libertà di lavorare anziché sul diritto al lavoro, politiche che incoraggiano una pseudo-scelta legata a ciò che invariabilmente offre, in quel particolare momento, il mercato delle occupazioni (pseudo-scelta sostenuta da tecniche motivazionali di ricerca del lavoro e da *job club*); un “moderno” sistema di sicurezza sociale articolato su prestazioni a pagamento sostenibili[55].

A queste misure sociali fa da sfondo un quadro macroeconomico coerente, tratteggiato nell'Allegato II, delle *Conclusioni*, relativo alle modalità di funzionamento del MES (Meccanismo europeo di stabilità). Con ciò si prevede una modifica dell'art. 136 del Trattato, ove si dovrebbe aggiungere il seguente testo: “Gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove

indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità»[56]. Il Meccanismo europeo di stabilità sostituirà il temporaneo Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e assumerà il ruolo del Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) nel fornire assistenza agli Stati membri della zona euro dopo il giugno 2013. Il MES avrà un'effettiva capacità di prestito pari a 500 miliardi di euro, mentre l'obiettivo dichiarato è di arrivare a 800 miliardi di euro di capitale.

È importante evidenziare come il Consiglio europeo ribadisca, a più riprese, il principio per cui l'accesso all'assistenza finanziaria sarà offerto solo ed esclusivamente sulla base di una «rigorosa condizionalità politica»: «l'accesso all'assistenza finanziaria del MES sarà offerto sulla base di una rigorosa condizionalità politica nell'ambito di un programma di aggiustamento macroeconomico e di un'analisi scrupolosa della sostenibilità del debito pubblico effettuata dalla Commissione insieme al FMI e di concerto con la BCE. Lo Stato membro beneficiario sarà tenuto a realizzare una forma adeguata di partecipazione del settore privato in funzione delle circostanze specifiche e secondo modalità pienamente conformi alle prassi del FMI»[57]. Di conseguenza, il «MES coopererà molto strettamente con l'FMI nella fornitura di assistenza finanziaria. In tutte le circostanze si chiederà la partecipazione attiva dell'FMI, a livello sia tecnico che finanziario. La Commissione e l'FMI, di concerto con la BCE, effettueranno congiuntamente un'analisi della sostenibilità del debito. La Commissione e l'FMI, di concerto con la BCE, negozieranno congiuntamente le condizioni di politica alle quali è subordinata l'assistenza congiunta di MES/FMI»[58]. E, resta inteso, che «la partecipazione dell'FMI sarà coerente con il suo mandato a norma dello statuto e la decisione e le politiche applicabili del consiglio dell'FMI»[59].

Già tempo addietro era stata notata l'affinità tra i criteri macroeconomici fissati nella “costituzione economica maastrichtiana” e le regole che il Fondo Monetario Internazionale da sempre impone ai paesi in via di sviluppo: «vista da fuori l'area dell'euro sembra quasi un paese in via di sviluppo, cui il Fondo monetario internazionale (FMI) ha imposto uno di quei programmi draconiani di aggiustamento strutturale che lo rendono così famoso: bassa inflazione, rigore fiscale, deregolamentazione e privatizzazione, il tutto gestito da funzionari non eletti»[60].

Questa stretta collaborazione tra Commissione europea, Banca centrale europea e Fondo monetario internazionale, cui è affidato il governo economico dell'UE e la cui incidenza nella determinazione dei fini fondamentali dei singoli Stati è fin troppo ovvia, esprime una parte importante di quel plesso di «"forze" in grado», al momento attuale, di «determinare direttamente o meno rapporti di dominio»[61], ad ogni livello di produzione del diritto. Tali rapporti sono costruiti e regolati in termini di *conditionalities*, che, nel gergo dei *Structurals Adjustment Programs* (SAPs, cioè i Programmi di Aggiustamento Strutturale), sono i presupposti da soddisfare, indefettibilmente, per ottenere aiuti e finanziamenti dall'FMI o dalla Banca Mondiale. Attraverso le *conditionalities*, i SAPs implementano programmi e politiche di libero mercato, le quali comprendono cambiamenti sia interni (in particolare privatizzazioni e deregolamentazioni, liberalizzazione dei prezzi, mercato del lavoro incardinato sui licenziamenti “produttivi”), sia esterni, specialmente la riduzione delle barriere commerciali. Il tutto sotto la sorveglianza degli esecutivi degli Stati, c.d. “sorveglianza multilaterale”[62], con l'obiettivo dichiarato di soddisfare mere esigenze di stabilità finanziaria e di equilibrio dei prezzi in modo da «ottenere e mantenere il più alto rating del credito delle grandi agenzie di rating»[63].

Si ripresenta qui lo schema di un potere pubblico sovranazionale che si attiva per far funzionare il mercato, l'oikonomia come modello pareto-efficiente di gestione della società. L'incorporazione della tecnicità finanziaria e della prassi neoliberale del Fondo monetario internazionale costituisce il passaggio ulteriore verso il disvelamento di questo modello – ormai universalistico –, in cui si supera la logica del capitale liberalizzato come fattore di condizionamento dei governi e si addivene ad una forma di governo quale fattore di gestione dello stesso capitale, del suo impiego e della sua circolazione.

Il fatto che la BCE, il FMI e la stessa Commissione siano estranei al circuito della rappresentanza democratica viene considerato dai governi europei non solo come una necessità ma come un elemento indispensabile per rendere efficace le loro azioni e le loro pratiche[64].

4. Conclusioni

Al crepuscolo del costituzionalismo novecentesco, con l'erosione del valore normativo-performativo dell'idea stessa di costituzione, forse si è conclusa un'epoca. L'ordinamento europeo, che nasce e si sviluppa come ordine istituzionale pragmatico, funzionalistico, gestionale, come ordine del *mangement*, viene sempre più vissuto dalla comunità scientifica (e dalla stessa scienza costituzionalistica) quale nuovo *logos* del diritto, quale artefatto psico-sociale mosso da una razionalità sottratta a ogni vincolo esterno, espressione *in fieri* di una prassi non ancorata ad alcuna necessità ontologica o norma precostituita.

Il governo gestionale dell'Europa è il tentativo di alcune *élites* di ricucire quella perduta unità tra essere e agire che le ideologie novecentesche erano riuscite a tenere insieme, combinando senso storico e strutture complesse (altrettanto olistiche) di pensiero, strutture dalla cui collisione erano sorti quegli equilibri precari – e tuttavia pluralisticamente fondativi – tra forze sociali, realizzatisi nella metà del secolo scorso.

Questa nuova idea di governo, da parte sua, tenta di far perdere la propria origine, di porre nel dimenticatoio le fonti della propria legittimazione. Alcune teorie filosofiche postmoderne hanno contribuito non poco a questa amnesia del fondamento ultimo (pur se ipotetico) del diritto vigente. Un esempio è stato fornito dalla teoria habermasiana dell'agire comunicativo, troppo “leggera” per poter incidere sulla dura scorza dei processi sociali, troppo concentrata sull'intersoggettività linguistica dei singoli per cogliere la forza materiale dei soggetti collettivi.

La storia continua e i conflitti – che la nuova/antica scienza economica come scienza dell'ordine cancella dal suo orizzonte epistemologico – si riproducono, ancora più acuti quando non compresi e rimossi.

E sempre più, forse, il diritto costituzionale sembra contendere all'economia il primato di “scienza triste”.

[1] È sembrata assai rassicurante, e per certi versi consolatoria, quella narrazione dell'integrazione europea considerata come un cammino inarrestabile verso la libertà e la prosperità economica, soprattutto dopo il crollo del Muro di Berlino. Una narrazione che sembrava aver incorporato – forse anche in modo inconsapevole – il presupposto millenaristico di una frettolosa “fine della storia”. Per tutti, G. AMATO, *Diritto dell'economia*, in AA.VV., *Giuristi e legislatori. Pensiero giuridico e innovazione legislativa nel processo di produzione del diritto*, Atti dell'incontro di studio- Firenze, 26-28 settembre 1996, Milano, Giuffrè, 1997, pp. 153-154: «nel suo scorcio finale il secolo ha fornito un responso che appare al momento senza possibili repliche: hanno vinto le economie di mercato, hanno perso le economie pianificate e insieme ad esse hanno perso l'economia mista, l'impresa pubblica, il protezionismo, l'intervento assistenziale, la direzione pubblica discrezionale anche di singoli settori economici. (...) E se si guarda retrospettivamente ai decenni che abbiamo alle spalle è facile leggere in essi un'accidentata ma inarrestabile marcia verso questo esito, una marcia segnata dall'internazionalizzazione degli scambi e quindi dei mercati, dalla libertà di movimento prima dei

capitali e poi delle merci che corrode confini e barriere legali, dalla concorrenza fra imprese che sempre più si rivela capace di creare e diffondere efficienza e benessere al di là di qualunque direzione od intervento di autorità od apparati pubblici». In questa ricostruzione, il benessere collettivo, affidato ai meccanismi del mercato, *retrospettivamente* considerato come l'unico esito possibile del cammino della storia delle libertà, presuppone la convinzione che da un certo momento in poi (momento che non è difficile individuare nel crollo del Muro di Berlino) le contraddizioni sociali ed economiche siano definitivamente scomparse o, semmai, interpretabili come mere disfunzioni di un modo di produzione che sarebbe l'espressione di un modello *inconfutabile* di società.

[2] Fra i tanti, sia pure con i necessari distinguo, dovuti, soprattutto, ad una minore o maggiore accentuazione del ruolo del mercato come dispensatore di libertà e *chances* di vita e del ruolo più o meno regolatorio giocato dalle istituzioni politiche: G. BOGNETTI, *La costituzione economica italiana*, Milano, Giuffrè, 1995; ID., *La costituzione economica tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario*, in ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI, *La costituzione economica*, Atti del Convegno di Ferrara, 11-12 ottobre 1991, Padova, Cedam, 1997; L. CASSETTI, *La cultura del mercato fra interpretazioni della Costituzione e principi comunitari*, Torino, Giappichelli, 1997; ID., *Stabilità economica e diritti fondamentali. L'euro e la disciplina costituzionale dell'economia*, Torino, Giappichelli, 2002; G. DI PLINIO, *Diritto pubblico dell'economia*, Milano, Giuffrè, 1998; A. PREDIERI, *Euro. Poliarchie democratiche e mercati monetari*, Torino, Giappichelli, 1998; P. RIDOLA, *Diritti di libertà e mercato nella «costituzione europea»*, in ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI, *Annuario 1999, La costituzione europea*, Atti del XIV Convegno Annuale, Perugia, 7-8-9 ottobre 1999, Padova, Cedam, 2000; ID., *Diritto comparato e diritto costituzionale europeo*, Torino, Giappichelli, 2010; S. CASSESE, *La nuova costituzione economica*, Roma-Bari, Laterza, 2000; ID., *Lo spazio giuridico globale*, Roma-Bari, Laterza, 2003; R. NANIA, *Libertà economiche e libertà d'impresa*, in R. NANIA - P. RIDOLA (a cura di), *I diritti costituzionali*, vol. I, Torino, Giappichelli, 2001; C. FRANCHINI - L. PAGANETTO (a cura di), *Stato ed economia all'inizio del XXI secolo*, Bologna, il Mulino, 2002.

Quanto al pensiero economico dominante, individuato nella teoria neoclassica, si legga il saggio di G. LUNGHINI, *La teoria economica dominante e le teorie alternative*, Lectio brevis tenuta all'Accademia dei Lincei, in www.lincei.it. Scrive l'Autore: «Nella teoria neoclassica, a differenza dell'economia politica classica, l'oggetto dell'analisi non sono più le classi sociali, definite sulla base delle loro relazioni con la produzione e la distribuzione del sovrappiù, ma è l'individuo con i suoi gusti, o preferenze, e i suoi bisogni. L'homo oeconomicus è analogo a un punto materiale soggetto a vincoli nel mondo della meccanica razionale: egli si muoverà nello spazio del mercato, entro i limiti imposti dalle proprie risorse e dai comportamenti altrui, finché il sistema non avrà raggiunto un equilibrio statico. Una impostazione simile ha conseguenze di grande portata circa la visione del processo economico. La teoria neoclassica è essenzialmente microeconomica, ma si pronuncia anche sul funzionamento del sistema economico nel complesso, funzionamento che viene concepito come esito aggregato dei comportamenti microeconomici. (...) Quanto al modo in cui il prodotto sociale verrà distribuito nella forma di redditi, anch'esso sarebbe governato da un ordine naturale, anziché da un conflitto tra le parti. Se si concepisce e si legittima ciascuna quota distributiva come il corrispettivo per i servizi produttivi dei fattori della produzione, di cui ciascun soggetto è proprietario, la distribuzione del prodotto sociale non è determinata anche da un conflitto tra le classi, ma soltanto dalle condizioni tecniche della produzione, condizioni che sono assunte come date. (...) nella teoria neoclassica, la storia non conta», pp. 3-4. Una particolare declinazione della teoria economica neoclassica, più adatta a rappresentare le istanze di un governo politico della società informato ai principi di un'apparente democrazia da instaurare tra individui-consumatori-di-libertà, si rinviene nel pensiero ordoliberal che costituirà uno dei fondamenti ideali dell'integrazione europea: su questo sia consentito rinviare a L. PATRUNO, *Il modello istituzionale europeo e l'idea di costituzione*, Torino, Giappichelli, 2006, pp. 155 ss., e, più di recente, a G. MAESTRO BUELGA, *Diritti e giustizia sociale nell'ordinamento europeo*, in A. CANTARO (a

cura di), *Giustizia e diritto nella scienza giuridica contemporanea*, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 173-198.

[3] Ordine provvidenziale del mercato non è, qui, mera espressione iperbolica volta a designare l'autonomo funzionamento delle quattro libertà economiche all'interno del quadro normativo europeo. Va presa, invece, quasi alla lettera come locuzione capace di dare corpo al paradigma occidentale della "teologia economica".

[4] È con la Strategia di Lisbona che prende forma, nel 2000, una nuova rappresentazione della società europea, destinata, col tempo, a diventare la base di giustificazione culturale e simbolica dell'indirizzo politico comunitario. La c.d. società della conoscenza appare, già compiutamente delineata nella *Comunicazione della Commissione: Il contributo della Commissione al Consiglio straordinario di Lisbona del 23-24 marzo 2000*, DOC/00/7 del 28 febbraio 2000. Per un tentativo di analisi di tale realtà, in relazione alle trasformazioni ordinamentali che involgono i rapporti tra costituzionalismo e Trattati europei, sia consentito rinviare a L. PATRUNO, *La «lotta per l'egemonia» nella formazione del diritto comunitario*, in *Diritto Pubblico*, n. 3, 2008, pp. 817 ss..

[5] «Per un ordinamento giuridico frammentato come quello dell'Unione europea», scrive A. von BOGDANDY, *I principi fondamentali dell'Unione europea. Un contributo allo sviluppo del costituzionalismo europeo*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2011, p. 35, «il momento della ricostruzione giuridica e quello orientato all'applicazione possono essere accomunati nella funzione della dottrina giuridica di "manutenzione del diritto in quanto infrastruttura sociale". Le società contemporanee usano il diritto come una infrastruttura per il loro funzionamento, come le autostrade o la rete telefonica. Ogni infrastruttura richiede continua manutenzione: di qui la funzione sociale della dottrina giuridica. (...) La "manutenzione infrastrutturale" richiede (...) lo *sviluppo immanente* del *corpus* giuridico in ragione dello sviluppo dei rapporti, degli interessi, e delle convinzioni che maturano all'interno della società» (corsivo aggiunto). Per l'Autore, decisiva è la «formulazione dei conflitti politici e sociali come conflitti tra principi», in quanto «i principi rafforzano l'autonomia del ragionamento giuridico, accentuano l'indipendenza dei tribunali rispetto alla politica e supportano lo sviluppo del diritto dal suo interno», pp. 39 e 37.

[6] Per un'analisi adesiva di questo paradigma cfr., almeno, I. PERNICE, *Multilevel Constitutionalism and the Treaty of Amsterdam: European Constitution-Making Revisited?*, in *Common Market Law Review*, n. 36, 1999; I. PERNICE-F. MAYER, *De la constitution composée de l'Europe*, in *Revue trimestrelle de droit européen*, n. 4, 2000; E. SCODITTI, *La costituzione senza popolo. Unione europea e nazioni*, Bari, Dedalo, 2001; C. PINELLI, *Il momento della scrittura. Contributo al dibattito sulla Costituzione europea*, Bologna, il Mulino, 2002; N. MACCORMICK, *Questioning Sovereignty. Law, State, and Nation in the European Commonwealth* (1999), tr. it., *La sovranità in discussione. Diritto, stato e nazione nel "Commonwealth" europeo*, Bologna, il Mulino, 2003.

[7] Su cui il classico T. PADOA-SCHIOPPA, *Il governo dell'economia*, Bologna, il Mulino, 1997.

[8] L'inafferabilità del "postmoderno", la sua congenita "complessità", sembra derivare oltre che dal dato della rivoluzione informazionale affermata al volgere del millennio (su cui M. CASTELLS, *The Information Age: economy, Society and Culture*, vol. III, *End of Millennium*, tr. it., *L'età dell'informazione. Volgere di millennio*, Milano, Giuffrè, 2003) altresì da una certa postura intellettuale, dal diffondersi di un «atteggiamento che in molti è di irriflessa accettazione della (presunta) natura delle cose, e che negli studiosi più consapevoli è di disincanto: un disincanto, si potrebbe dire, cecoviano, che si ritira nelle formalizzazioni che le scienze sociali consentono di operare nei confronti di una realtà algidamente osservata. Un atteggiamento che porta a disdegnare come dietrologico, o infantilmente volontari sta, l'atteggiamento di chi voglia evidenziare i fattori soggettivi che hanno influenzato i grandi cambiamenti politici. Il desolante lascito di questa ansia di oggettivismo è quello di ogni religione

troppo astratta ed oppressiva: la superstizione (che colpisce talora gli stessi sacerdoti del culto ufficiale, per sostenerne le intime insoddisfatte incertezze). E infatti ritornano l'antropomorfa volontà dei mercati, in economia, e il mito fatale del pendolo, nella politologia; e continua a far capolino – tra gli studiosi di cose contemporanee – la “condanna irrevocabile” della storia», M. DOGLIANI, *Interpretazione costituzionale e politica costituzionale*, in ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI, *Annuario 2002, Diritto costituzionale e diritto giurisprudenziale*, Atti del XVII Convegno Annuale, Milano, 11-12 ottobre 2002, p. 209, nota 1.

[9] Così ancora A. von BOGDANDY, *I principi fondamentali dell'Unione europea*, cit., p. 30. Sul ruolo assiomatico dei principi supremi e dei diritti fondamentali all'interno del processo “costituzionale” europeo cfr. S. GAMBINO, *I diritti fondamentali dell'Unione europea fra «trattati» (di Lisbona) e Costituzione*, in *Rivista di diritto costituzionale*, 2009, pp. 29-87.

[10] A. von BOGDANDY, *I principi fondamentali dell'Unione europea*, cit., pp. 30 e 41. «Nel quadro della formazione del diritto costituzionale materiale e degli ulteriori sviluppi post-positivistici del programma originario, i principi costituzionali hanno assunto sempre più il ruolo di autonomi concetti chiave. In questa ottica, nell'ambito dell'Unione europea i principi fondamentali sono importanti per realizzare una scienza giuridica in grado di fornire un'idea generale, vale a dire un “sistema”, ovvero una concezione ordinatrice», p. 29.

[11] G.W.F. HEGEL, *Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte* (1837), tr. it., *Lezioni sulla filosofia della storia*, Firenze, La Nuova Italia, 2001, p. 68. Anziché “mattatoio” si è preferito tradurre *Schlachtbank* con “banco da macellaio”.

[12] Sul rapporto problematico tra le conquiste del costituzionalismo novecentesco e il processo di integrazione comunitaria si vedano, almeno: M. LUCIANI, *L'antisovrano e la crisi delle costituzioni*, in *Rivista di diritto costituzionale*, n. 1, 1996; ID., *Diritti sociali e integrazione europea*, in ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI, *Annuario 1999, La costituzione europea*, Atti del XIV Convegno Annuale, Perugia, 7-8-9 ottobre 1999, Padova, Cedam, 2000; ID., *Legalità e legittimità nel processo di integrazione europea*, in G. BONACCHI (a cura di), *Una costituzione senza stato*, Bologna, il Mulino, 2001; F. BILANCIA, *La crisi dell'ordinamento giuridico dello Stato rappresentativo*, Padova, Cedam, 2000; G. FERRARA, *La Carta europea dei diritti. Da Weimar a Maastricht*, in *La Rivista del Manifesto*, n. 10, 2000; ID., *La sovranità statale tra esercizio congiunto e delega permanente*, in S. LABRIOLA (a cura di), *Ripensare lo Stato*, Milano, Giuffrè, 2003; C. AMIRANTE, *Unioni sovranazionali e riorganizzazione costituzionale dello Stato*, Torino, Giappichelli, 2001; ID., *Costituzionalismo e Costituzione nel nuovo contesto europeo*, Torino, Giappichelli, 2003; G. AZZARITI, *Il valore della Carta dei diritti fondamentali nella prospettiva della costruzione europea: dall'Europa dei mercanti all'Europa dei diritti?*, in S. LABRIOLA (a cura di), *Ripensare lo Stato*, Milano, Giuffrè, 2003; M. DOGLIANI, *Può la costituzione europea non essere una costituzione in senso moderno?*, in *Democrazia e diritto*, n. 2, 2003; L. PATRUNO, *Lo spirito del tempo e il processo di riforma delle istituzioni europee*, in *Costituzionalismo.it* (11/3/2008); C. DE FIORES, *Il fallimento della Costituzione europea. Note a margine del Trattato di Lisbona*, in *Costituzionalismo.it* (10/4/2008); A. ALGOSTINO, *Costituzionalismo e Trattato di Lisbona: l'insostenibile pesantezza del mercato*, in *Diritto pubblico*, n. 3, 2009; ID., *Democrazia sociale e libero mercato: costituzione italiana versus “costituzione europea”*, in *Costituzionalismo.it* (21/2/2007).

[13] È sempre molto difficile, scrive M. DOGLIANI, *Interpretazione costituzionale e politica costituzionale*, cit., pp. 208-209, «individuare e definire l'autore della politica che rende prevalenti determinate interpretazioni della carta costituzionale. Concorrono a produrle, infatti, non solo le forze politiche nazionali (...), gli organi costituzionali (...), le giurisdizioni e la dottrina giuridica (...), ma soprattutto – non bisogna mai dimenticare – la pluralità degli attori che conformano e manipolano le visioni del mondo dominanti e dunque il contesto simbolico entro il quale la costituzione viene letta.

(...) Oggi è evidente che questo riferimento alla costituzione materiale è insufficiente, stante il carattere extra-nazionale (non solo dell'origine dei modelli, ma degli attori) della "guerra culturale" che ha ridefinito la visione del mondo negli ultimi decenni. In ogni caso, che si tratti di una costituzione materiale interna o meta-nazionale, si tratta di una organizzazione-convergenza-equilibrio di *élites* politiche che opera per ridurre il campo di significati accettabili e praticabili cui si può fare riferimento nel leggere il modello di società che la costituzione tratteggia (si pensi all'offensiva contro il welfare). Il giurista deve ovviamente essere criticamente consapevole di questo quadro politico-culturale complessivo, che condiziona l'interpretazione diffusa, prima ancora che scientifica, della costituzione. Altra è la gamma dei valori che egli può trarre dalla costituzione; altra la selezione dei valori che aleggiano e dominano nel discorso pubblico: si pensi al tramonto dell'uguaglianza in senso sostanziale, del "nodo" della partecipazione, del nesso tra costituzione e programmazione, delle istituzioni dell'uguaglianza, del ripudio della guerra; e, per converso, al solare splendore della centralità dell'impresa, della flessibilità, del federalismo, della sussidiarietà orizzontale...».

[14] L. GALLINO, *Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi*, Torino Einaudi, 2011, p. 5. Il "finanzcapitalismo", scrive l'Autore, è una grande organizzazione gerarchica che usa «masse di esseri umani come componenti o servo-unità», p. 5.

[15] *Ibidem*, ivi.

[16] *Ibidem*, p. 8.

[17] *Ibidem*, pp. 7 e 6. Sulle caratteristiche dell'attuale crisi finanziaria G. BUCCI, *Diritto e politica nella crisi della "globalizzazione*, in *Democrazia e diritto*, n. 2, 2009, pp. 15-16 del dattiloscritto, osserva: «Il crollo finanziario non costituisce l'effetto di una crisi "congiunturale", ma l'esito obbligato di una crisi generale della struttura economica capitalistica che, per oltre un trentennio, si è dispiegata nelle forme della finanza speculativa, capace di garantire una redditività maggiore, in tempi sempre più brevi. Si è assistito, da un lato, al profilarsi di una fase critica del processo di formazione del profitto nella grande industria, ossia nella struttura portante della produzione di plusvalore, e, dall'altro, all'affermazione del ruolo del capitale finanziario, unitamente al dilagare di una campagna propagandistica protesa ad enfatizzare i vantaggi della manovra valutaria, della speculazione e delle rendite di posizione. Sin dai tempi della cd. nuova economia, sono statidiffusi paradigmi di formazione della ricchezza incentrati non sulla forza produttiva del lavoro ma sulla speculazione finanziaria e si è provveduto, di conseguenza, ad abolire le riserve bancarie di garanzia, ad incentivare la proliferazione della finanza creativa, ad allargare l'ambito delle scommesse borsistiche, a rigonfiare artificiosamente il prezzo dei titoli secondari spediti alla ventura sul mercato mondiale, a moltiplicare i paradisi fiscali ed a propagandare la convenienza del passaggio al sistema pensionistico privato. Questi indirizzi hanno permesso, ai grandi gruppi imprenditoriali, di realizzare profitti enormi, ma hanno inflitto, ai popoli di interi continenti, effetti socialmente distruttivi (disoccupazione, precarietà, miseria e fame). I risparmi dei lavoratori dipendenti sono stati attratti nel "gioco d'azzardo" finanziario mediante l'offerta di mutui che generavano l'aspettativa di un accesso facile alla proprietà immobiliare, la vendita di "pacchetti" che inglobavano i suddetti mutui, la creazione di *futures* sulle pensioni e l'utilizzo degli strumenti variegati del capitalismo virtuale. (...). Il ruolo della finanza e le forme concrete del suo funzionamento dipendono, tuttavia, dal modo di funzionamento della produzione e della riproduzione e, quindi, dalle configurazioni che assume, storicamente, il rapporto capitale-lavoro. La crisi non costituisce, dunque, un "infortunio" del sistema capitalistico, ma il prodotto delle sue leggi di funzionamento più elementari, ossia del «modo in cui, nella nostra società, sono ripartite la proprietà e la ricchezza, si scambiano le merci e si adopera il denaro». Sulla crisi di questi anni, cfr., inoltre, A. CASICCA, *Democrazia e vertigine finanziaria. Le avventure del cittadino in una società proprietaria*, Torino, Bollati Boringhieri, 2006; B. AMOROSO, *Euro in bilico. Lo spettro del fallimento e gli inganni della finanza globale*, Roma, Castelvechi, 2011.

[18] L. GALLINO, *Finanzcapitalismo*, cit., pp. 8-12.

[19] Per un approfondimento colto e dettagliato di questo processo di sovranazionalizzazione è d'obbligo il rinvio ancora a G. BUCCI, *Diritto e politica nella crisi della "globalizzazione"*, cit.. Su ciò, inoltre, l'analisi lucida e attualissima di G. FERRARA, *La sovranità statale tra esercizio congiunto e delega permanente*, cit., in modo particolare le pp. 683-692.

[20] Così C. MARAZZI, *Il comunismo del capitale. Finanziarizzazione, biopolitiche del lavoro e crisi globale*, Verona, Ombrecorte, 2010, pp. 31 e 55.

[21] Cfr. nota 14.

[22] Lo nota L. GALLINO, *Finanzcapitalismo*, cit, pp. 30-31: «Un carattere costitutivo del neoliberalismo è infatti quello di essere, nel fondo, una forma di fede. (...) Per questa ragione, ossia per il fatto che si caratterizza come una forma di fede, è un errore culturale e politico etichettare il neoliberalismo quasi fosse soltanto uno strumento al servizio del potere economico – sebbene non possa sussistere alcun dubbio che lo sia – ovvero come un'ideologia politica nel senso tradizionale, o una aggiornata mitologia dei fondamenti dell'ordine sociale. Il suo speciale caratter fideistico spiega anche la presa che l'ideologia neoliberale ha avuto sull'immaginazione e sull'agenda politica delle sinistre democratiche europee, dal labour britannico ai socialdemocratici tedeschi, dai socialisti francesi ai postremi discendenti del Pci in Italia. (...) trovandosi dinanzi a una fede, le sinistre democratiche hanno scelto la possibilità di assorbirla integralmente». In questo stesso senso, in un recente lavoro storiografico, Eric Hobsbawn ha rievocato il rapporto tra teologia ed economia, con riferimento al tentativo della scienza economica – già a partire dalla metà degli anni Settanta del secolo scorso - di «consegnare la società umana a un mercato (presumibilmente) autocontrollato e capace di massimizzare le ricchezze – e perfino il *welfare* – popolato da attori (presumibilmente) dediti alla cura ragionevole dei propri interessi», un tentativo che non aveva «precedenti in nessuna fase anteriore dello sviluppo capitalistico in nessuna economia sviluppata (...). Era una *reductio ad absurdum* di quelle che i suoi ideologi vedono in Adam Smith, così come l'altrettanto estremistico dirigismo economico al cento per cento statale dell'Urss lo era di ciò che i bolscevichi vedevano in Marx. Non c'è da stupirsi se questo "integralismo del mercato", più vicino alla teologia che alla realtà economica, è anch'esso fallito», E. HOBSBAWN, *How to change the World* (2011), tr. it., *Come cambiare il mondo. Perché riscoprire l'eredità del marxismo*, Milano, Rizzoli, 2011, p. 18.

[23] G. AGAMBEN, *Il Regno e la Gloria. Per una genealogia teologica dell'economia e del governo*, Torino, Bollati Boringhieri, 2009, p. 13.

[24] *Ibidem*, ivi.

[25] *Ibidem*, p. 50.

[26] *Ibidem*, p. 81.

[27] *Ibidem*, ivi.

[28] *Ibidem*, p. 40.

[29] *Ibidem*, p. 295 (corsivo nel testo).

[30] *Ibidem*, pp. 295-296. Ecco la citazione da N. MALEBRANCHE, *Traité de la nature e de la grâce* (1680), in ID., *Oeuvres*, Paris, Gallimard, 1979, vol. 2, p. 188, cit. in G. AGAMBEN, cit., p. 296: «Un Dio che conosce tutto non deve turbare la semplicità delle sue vie. Un essere immutabile deve avere

sempre una condotta uniforme. Una causa generale non deve agire attraverso volontà particolari. Il governo di Dio deve portare il segno dei suoi attributi, a meno che l'ordine immutabile e necessario non lo obblighi a cambiarlo. Perché rispetto a Dio, l'ordine è una legge inviolabile. Egli la ama invincibilmente e la preferirà sempre alle leggi arbitrarie con le quali esegue i suoi disegni». Lo stesso G.W. von LEIBNIZ, *Essais de Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal* (1710), ID., , *Essais de Théodicée*, Paris, Aubier, 1962, vol. 2, pp. 249-252, cit. in G. AGAMBEN, cit., pp. 296-297, evocando più volte il nome di Malebranche osserva : «Sono d'accordo col reverendo padre Malebranche, che dice che Dio fa le cose nel modo più degno di lui; ma io vado un po' più lontano per quanto riguarda le volontà generali e particolari. Poiché Dio non fa mai nulla senza ragione, anche quando agisce miracolosamente, ne segue che egli non ha alcuna volontà sugli eventi individuali, che non sono altro che la conseguenza di una volontà generale».

[31] F.A. von HAYEK, *Law, Legislation and Liberty* (1982), tr. it., *Legge, legislazione e libertà*, Milano, il Saggiatore, 1994, p. 514.

[32] W. RÖPKE, *Civitas humana. Grundfragen der Gesellschafts- und Wirtschaftsreform* (1944), tr. it. parz., *Democrazia ed economia. L'umanesimo liberale nella civitas humana*, Bologna, il Mulino, 2004, p. 172. «L'ordinamento giuridico non ha qui alcun motivo di intralciare la competizione, di circoscriverne l'ambito, di negargli ciò che è lotta. Al contrario, ogni simile misura pregiudicherebbe la funzione selettiva ed ordinante della competizione stessa, ne falserebbe il risultato, la trasformerebbe in qualcosa di indeciso. Il compito dell'ordinamento giuridico è allora di proteggere la lotta, non la pace. Esso deve assicurare ubbidienza alla regola della competizione e deve impedire che il gioco regolato delle forze degeneri in lotta per il potere indifferente ai principi», così uno dei padri dell'ordoliberalismo, F. BÖHM, *Wettbewerb und Monopolkampf. Eine Untersuchung zur Frage des wirtschaftlichen Kampfrechts und zur Frage der rechtlichen Struktur der geltenden Wirtschaftsordnung*, Berlin, Heymann, 1933, p. 112.

[33] Scrive G. AGAMBEN, *Il Regno e la Gloria*, cit., pp. 310-312: che il concetto di “economia della natura” è estremamente importante per Smith, e «quando esso appare per la prima volta nella *Teoria dei sentimenti morali* (1759), i suoi legami col paradigma provvidenziale sono del tutto espliciti. Non soltanto Smith se ne serve per esprimere il nesso che l'“Autore della natura” ha stabilito fra cause finali e cause seconde, fini e mezzi (...), ma più in generale, egli sottolinea più volte l'affinità fra la sua concezione e il paradigma provvidenziale. Smith chiama in causa gli “antichi stoici” (“Gli antichi stoici ritenevano che il mondo era governato dalla provvidenza onnipotente di un Dio saggio, possente e buono, in modo che ogni evento deve essere considerato parte necessaria del piano dell'universo, tesa a promuovere l'ordine e la felicità generale del tutto; che i vizi e le follie del genere umano sono parte necessaria di questo piano, allo stesso titolo della sua saggezza e virtù; che, attraverso l'arte imperitura che fa uscire dal male il bene, vizio e virtù collaborano in modo eguale alla prosperità e alla perfezione del grande sistema della natura”), ma» si è dimostrata «l'influenza che sul suo pensiero hanno esercitato piuttosto autori francesi come Mandeville, Malebranche, Pierre Nicole e Pascal (...). Il celebre passo secondo cui “non è dalla benevolenza del macellaio, del birraio e del fornaio che noi aspettiamo il nostro pranzo, ma dalla cura che essi hanno dei propri interessi” deriva (...) da Nicole e da Pascal; ed è in questa prospettiva che andrebbe indagata la genealogia della celebre immagine della “mano invisibile”». «Che la metafora abbia un'origine teologica», continua Agamben, «è fuori di dubbio. (...) In Agostino, Dio governa e amministra il mondo, dalle cose grandi alle cose piccole, con un cenno occulto della mano (...); nel trattato sul governo del mondo di Salviano, non solo gli imperi e le province, ma anche i minimi dettagli delle case private sono guidate “quasi quadam manu et gubernaculo” (...); Tommaso (...) parla nello stesso senso di una *manus gubernatoris* che governa senza esser vista il creato; in Lutero (...) la creatura stessa è mano (*Hand*) del Dio nascosto; in Bossuet, infine, “Dieu tient du plus haut des cieux les rênes de tous les royaumes; il a tous les coeurs en sa main” (...))».

[34] «Prego i miei lettori di distinguere con cura l'*economia pubblica* che è qui in questione e che io

chiamo *governo*, dall'autorità suprema che chiamo *sovranità*; distinzione che consiste in ciò, che questa ha il diritto legislativo e obbliga il corpo stesso della nazione, mentre l'altro non ha che la potenza esecutrice e non può obbligare che i particolari», J.J. ROUSSEAU, *Economie politique* (1755), ID., *Oeuvres complete*, vol. III, Paris, Gallimard, 1964, p. 244, cit. in G. AGAMBEN, *Il Regno e la Gloria*, cit., p. 300.

[35] G. AGAMBEN, *Il Regno e la Gloria*, cit., pp. 307-308.

[36] W. RÖPKE, *Civitas humana*, cit. p. 61.

[37] Va ricordato, in proposito, l'aspetto intrinsecamente programmatico di un'opera come *Law, Legislation and Liberty* di Hayek. Per quanto Hayek fosse un'economista, il suo libro si presenta, fin dalle prime battute, come una ricerca sulla migliore forma di governo possibile della società, insomma come un trattato sui generis di diritto costituzionale, in cui il rapporto tra potere pubblico ed economia viene letto alla luce di una particolare teoria del ruolo dello Stato nel sistema autoordinantesi (spontaneo) degli scambi. Una teoria che sarà tutt'uno con le tesi degli ordoliberali (sull'influenza reciproca tra Hayek e l'ordoliberalismo, cfr. U. TERNOWETZ (a cura di), *Friedrich A. von Hayek e la scuola austriaca di economia*, Atti della giornata di studio all'Università degli Studi di Milano-Bicocca, 11 aprile 2002, Milano, Rubettino, 2003) e che rappresenta la base ideologica principale sulla quale si è voluto legittimare l'ordinamento giuridico comunitario. Non è un caso che l'incipit dell'opera, F.A. von HAYEK, *Law, Legislation and Liberty*, p. 5, riguardi proprio l'idea di costituzione: «Quando Montesquieu e i padri della costituzione americana formularono esplicitamente l'idea di una costituzione come insieme di limiti all'esercizio del potere, in base ad una concezione che si era spontaneamente sviluppata in Inghilterra, fondarono un modello, che da allora in poi, il costituzionalismo liberale ha sempre seguito. Il loro scopo principale era di provvedere delle garanzie istituzionali per la libertà individuale, e lo strumento in cui riposero la loro fiducia fu quello della separazione dei poteri. Nella forma in cui la conosciamo, tale divisione tra il potere legislativo, giudiziario ed esecutivo, non ha raggiunto gli scopi per cui era stata progettata. Dovunque, per via di mezzi costituzionali, i governi hanno ottenuto poteri che quei pensatori non intendevano affidar loro. Il primo tentativo di assicurare la libertà individuale per mezzo di forme costituzionali è evidentemente fallito».

[38] W. RÖPKE, *Civitas humana*, cit. p. 84.

[39] G. AGAMBEN, *Il Regno e la Gloria*, cit., p. 303.

[40] *Ibidem*, p. 312.

[41] *Ibidem*, p. 314.

[42] F.A. von HAYEK, *The Constitution of Liberty* (1960), tr. it., *La società libera*, Milano, Edizioni SEAM, 1998, pp. 289 ss., intende proprio questo per "governo della legge", per *rule of law*: «(...) possiamo produrre le condizioni per la formazione di un ordine sociale, ma non possiamo predisporre il modo in cui, nelle condizioni adatt, i suoi elementi si ordineranno tra loro. In questo senso, il compito del legislatore non è di costituire un ordine particolare ma semplicemente di creare le condizioni in cui un assetto ordinato possa stabilirsi e rinnovarsi. Come nella natura, produrre la formazione di un tale ordine non richiede da noi la capacità di prevedere il comportamento del singolo atomo: questa dipenderà dalle particolari, ignote circostanze in cui esso si trova. Tutto quel che si richiede è una limitata regolarità del suo comportamento; e lo scopo delle leggi umane che applichiamo è di assicurare una limitata regolarità, tale da rendere possibile il formarsi di un ordine», p. 218.

[43] Il Trattato di Lisbona, o, meglio i due Trattati e cioè il Trattato sull'unione Europea (TUE) e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sono il frutto di un ripetuto "no" alla

costituzione europea da parte dei cittadini di Francia e Olanda. Le istituzioni europee hanno ben compreso che il “gran rifiuto” derivava dall’incapacità dei popoli consultati di digerire quel ‘governo dell’economia’ che – posto tra gli obiettivi principali dell’UE – aveva come suo riferimento incrollabile “un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza”. Hanno così deciso di “nascondere” tale obiettivo nelle pieghe dei Trattati senza per questo diminuirne il peso e, soprattutto, di assumere in pieno la formula dell’ “economia sociale di mercato”, che incorpora appieno quell’obiettivo primario, giocando, tuttavia, sull’ambiguità semantica della “socialità” introdotta tra “economia” e “mercato”. “Socialità” del mercato che – è bene ricordarlo – per gli inventori di quella formula (gli ordoliberali, appunto) non sta a significare intervento pubblico per provvedere a una maggiore divisione, distribuzione e socializzazione dei beni privati, ma – in un senso completamente rovesciato - far sì che il mercato diventi il modo stesso di operare della società, il criterio principale del suo funzionamento, insomma il suo principio ordinatore. Di qui la nuova architettura normativa dei Trattati, che, in sostanza, non cambia nulla rispetto al precedente TCE. Nella nuova norma sugli obiettivi dell’UE, infatti, (art. 3 TUE) si elimina il riferimento a un “regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato unico”, prima contenuto nell’art. 3, par. 1, lett. g TCE e si trasferisce (si tratta di un mero trasferimento, di una posizione più defilata ma non per questo dotata di minore effettività sul piano della pratica giuridica) tale obiettivo nel Protocollo (n. 27) sul mercato interno e sulla concorrenza allegato al Trattato. Vengono poi comunque posti nel Tit. VIII del TFUE, dedicato alla politica economica e monetaria (e segnatamente negli artt. 119 e 120 TFUE), i riferimenti all’ “economia di mercato aperta e in libera concorrenza”. Si sostituisce il primo riferimento (contenuto ora nell’art. 3 TUE) con quello ad un’ “economia sociale di mercato fortemente competitiva”.

[44] CONSIGLIO EUROPEO, *Conclusioni 24 e 25 marzo 2011*, in www.governo.it, p. 4

[45] *Ibidem*, p. 15 (corsivo nel testo).

[46] *Ibidem*, *ivi*.

[47] *Ibidem*, p. 16.

[48] *Ibidem*, p. 17.

[49] *Ibidem*, *ivi*.

[50] L. GALLINO - G. LEGHISSA, *Premessa*, in AA.VV., *Biopolitiche del lavoro*, Milano, Mimesis, 2008, pp. 10-11.

[51] COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni*, del 27 giugno 2007, dal titolo “Verso i principi comuni di flessicurezza: posti di lavoro più numerosi e migliori grazie alla flessibilità e sicurezza”, COM (2007) 359 (definitivo), in www.eur-lex.europa.eu, p. 5.

[52] *Ibidem*, p. 3

[53] *Ibidem*, *ivi*.

[54] *Ibidem*, p. 5. «La flessicurezza intende assicurare che i cittadini dell'UE possano beneficiare di un livello elevato di sicurezza occupazionale, vale a dire della possibilità di trovare agevolmente un lavoro in ogni fase della loro vita attiva e di avere buone prospettive di sviluppo della carriera in un contesto economico in rapido cambiamento. Essa intende anche aiutare sia i lavoratori che i datori di lavoro a cogliere appieno le opportunità che la globalizzazione presenta. Essa crea quindi una situazione in cui la sicurezza e la flessibilità possono rafforzarsi reciprocamente. (...) La flessibilità, da un lato, ha a che

fare con i momenti di passaggio ("transizioni") che contrassegnano la vita di un individuo: dal mondo della scuola a quello del lavoro, da un'occupazione a un'altra, tra la disoccupazione o l'inattività e il lavoro e dal lavoro al pensionamento. Essa non comporta soltanto una maggiore libertà per le imprese di assumere o licenziare e non implica che i contratti a tempo indeterminato siano un fenomeno obsoleto. La flessibilità significa assicurare ai lavoratori posti di lavoro migliori, la "mobilità ascendente", lo sviluppo ottimale dei talenti. La flessibilità riguarda anche organizzazioni del lavoro flessibili, capaci di rispondere con efficacia ai nuovi bisogni e alle nuove competenze richieste dalla produzione; riguarda anche una migliore conciliazione tra lavoro e responsabilità private. La sicurezza, d'altro canto, è qualcosa di più che la semplice sicurezza di mantenere il proprio posto di lavoro: essa significa dotare le persone delle competenze che consentano loro di progredire durante la loro vita lavorativa e le aiutino a trovare un nuovo posto di lavoro. Essa ha anche a che fare con adeguate indennità di disoccupazione per agevolare le transizioni. Essa comprende inoltre opportunità di formazione per tutti i lavoratori, soprattutto per quelli scarsamente qualificati e per i lavoratori anziani. Le imprese e i lavoratori possono quindi beneficiare *sia* della flessibilità che della sicurezza, ad esempio grazie a una migliore organizzazione del lavoro, alla mobilità ascendente dovuta al miglioramento delle competenze, agli investimenti nella formazione che vanno a vantaggio delle imprese aiutando nel contempo i lavoratori ad adattarsi e ad accettare il cambiamento» (pp. 3-5).

[55] *Ibidem*, pp. 5 ss.. Su questi aspetti e, più in generale, sull'analisi critica del sistema di "flessicurezza" si legga L. GALLINO, *Il lavoro non è una merce. Contro la flessibilità*, Roma-Bari, Laterza, 2007, specialmente pp. 119 ss.

[56] CONSIGLIO EUROPEO, *Conclusioni 24 e 25 marzo 2011*, cit., p. 21.

[57] *Ibidem*, ivi. Di "rigorosa condizionalità" o "condizionalità politica" si parla ancora alle pp. 22, 25, 26, 27 e 28.

[58] *Ibidem*, p. 26.

[59] *Ibidem*, ivi, nota 5.

[60] A. BOLTHO, *Cosa non va in Europa. Usa-Europa: modelli a confronto*, in *La Rivista del Manifesto*, n. 44, 2003, p. 57. Analoghe osservazioni si rinvencono in M. CASTELLS, *The Information Age: economy, Society and Culture*, cit., pp. 384-385, il quale, a sua volta, scrive che: «i requisiti di base fissati dal Trattato di Maastricht e precisati dal "patto di stabilità e crescita" ricalcano i criteri standard imposti in giro per il mondo dal Fondo monetario internazionale: ridotto disavanzo di bilancio (meno del 3% del PIL); debito pubblico relativamente contenuto (non più del 60% del PIL); bassa inflazione; bassi tassi di interesse a lungo termine; tasso di cambio stabile. L'armonizzazione delle economie europee è inscindibile dall'armonizzazione dei parametri macroeconomici globali, consigliata, e imposta se necessario, tra i paesi ricchi negli annuali incontri del G-7 e dal Fondo monetario internazionale nel resto del mondo». In tal senso anche W. HUTTON, *The World We're In* (2002), tr. it., *Europa vs. Usa. Perché la nostra economia è più efficiente e la nostra società più equa*, Roma, Fazi, 2003, spec. pp. 327 ss.. Di questo modello (c.d. *Washington Consensus*, basato sull'identità di vedute tra FMI, Banca Mondiale e Tesoro degli Stati Uniti, in merito alle politiche più giuste per i paesi in via di sviluppo), sia pure in un diverso contesto, J. E. STIGLITZ, *Globalization and Its Discontents* (2002), tr. it., *La globalizzazione e i suoi oppositori*, Torino, Einaudi, 2002, p. 16, ha evidenziato le insufficienze strutturali e i ripetuti fallimenti, sottolineando come la tendenza a sposare un "credo" assolutizzato dell'*austerità* riesca a minare alla base la riuscita di qualsivoglia programma economico.

[61] G. AZZARITI, *La costituzione materiale e le forze politiche «dominanti»*, in A. CATELANI e S. LABRIOLA (a cura di), *La Costituzione materiale. Percorsi culturali e attualità di un'idea*, Milano, Giuffrè, 2001, p. 300.

[62] CONSIGLIO EUROPEO, *Conclusioni 24 e 25 marzo 2011*, cit., p. 28.

[63] *Ibidem*, p. 23.

[64] J. M. D. BARROSO, nel suo, *Rinnovamento europeo – Discorso 2011 sullo stato dell'Unione*, tenuto al Parlamento europeo il 28 settembre 2011 in qualità di Presidente della Commissione europea, dopo aver insistito sull'integrazione sempre più stretta in dipendenza dalle buone *performances* del mercato unico, ha dichiarato: «al tempo stesso possiamo concentrare il processo decisionale per diventare più competitivi. Il Patto EuroPlus potrebbe essere integrato in questo quadro, nel pieno rispetto delle competenze di esecuzione nazionali», p. 5. Come già notava F.A. von HAYEK, *The Constitution of Liberty*, cit., p. 295, in un sistema di libero mercato, «il problema importante, ancora una volta, riguarda non l'origine ma i limiti dei poteri conferiti». Sul problema democratico di tali istituzioni ancora G. AZZARITI, *La costituzione materiale e le forze politiche «dominanti»*, cit., pp. 297 ss..